

COMUNE DI LIGNANA

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI LIGNANA E' ISTITUZIONALMENTE ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE TERRITORIALE CUI E' RICONOSCIUTA AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLO STATUTO ED I PRINCIPI GENERALI STABILITI DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO, COORDINANDO L' ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER RECEPIRE I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSE DALLA COMUNITA'. IL COMUNE ISPIRA, TRA L' ALTRO, LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

B) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L' ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

C) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE PER APPORTI ESOGENI INTEGRATI, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04**LE FUNZIONI**

01. IL COMUNE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E LI PERSEGUE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ENTE, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LE FUNZIONI DEL COMUNE SI DISTINGUONO IN FUNZIONI PROPRIE, FUNZIONI ATTRIBUITE E FUNZIONI DELEGATE.

A) LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI

REGOLAMENTI, NONCHE' DAGLI ACCORDI ED ISTITUTI CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ALTRE COMUNITA'. TALI SONO: LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

B) IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI. LE FUNZIONI PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTENGONO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA E LEVA MILITARE. LE RELATIVE FUNZIONI SONO SVOLTE DAL SINDACO IN QUALITA' DI "UFFICIALE DI GOVERNO".

C) IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO LOCALE, ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE ORDINAMENTO E NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

03. LA REGIONE DETERMINA GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE, RIPARTENDO LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DEGLI ENTI LOCALI. LA LEGGE REGIONALE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I COMUNI, LE PROVINCE E LA REGIONE AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

ART. 05**ALBO PRETORIO**

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DELLO STESSO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI LIGNANA (E CON LO STEMMA CHE VERRA' CONCESSO CON DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO SU RICHIESTA DELL'ENTE).
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA CHE VERRA' AUTORIZZATA CON IL CITATO DECRETO, ACCOMPAGNATO DALLA BANDIERA NAZIONALE CHE DOVRA' AVERE IL POSTO D'ONORE, A DESTRA O IN ALTO, NEI CASI PREVISTI DAL D.P.C. M. 03 GIUGNO 1986 .
03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA' DALLA QUALE E' ELETTO, DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.
03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI FONDAMENTALI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA' E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA CHE REALIZZA ATTRAVERSO LA PUBBLICITA' DI DIRETTIVE, PROGRAMMI E DI OGNI ATTO CHE DISPONGA IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI E SUGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ED ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

03. NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE.

06. IL CONSIGLIO HA COMPETENZE LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATI CON LEGGI SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED

INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

07. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE, INDIRIZZANDO L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

08. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE, ALL' ATTO DELLA NOMINA, INDIRIZZI PER ORIENTARE L'AZIONE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI IN ENTI, ORGANISMI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI, SECONDO I PROGRAMMI GENERALI DI POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

09. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, GLI ORIENTAMENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE CHE INTERESSANO LA COMUNITA' LOCALE E NAZIONALE.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE HA POTESTA' REGOLAMENTARE CHE ESERCITA NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO ADOTTANDO I REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. I REGOLAMENTI SONO VOTATI NEL LORO INSIEME ED ENTRANO IN VIGORE IN GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DELIBERAZIONE CHE LI HA APPROVATI E' DIVENUTA ESECUTIVA.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE NEI MESI DA MARZO A NOVEMBRE.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT.

B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI

PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AD ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

05. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, ISCRIVENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE PROPOSTE DI ARGOMENTI OGGETTO DI MOZIONI ED INTERROGAZIONI CHE, PUR PERVENENDO IN TEMPO UTILE, NON SIANO STATE DISCUSSE IN PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE.

06. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 05 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO OSSIA DAL CONSIGLIERE ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED IN CASO DI PARITA' DI VOTI DAL PIU' ANZIANO PER ETA'.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE E DISCIPLINATE CON LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI INVITANO A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO ED ASSESSORI E POSSONO ACQUISIRE IL PARERE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, NONCHE' DI CITTADINI ESPERTI NEI SETTORI DI COMPETENZA ORDINARIA DELLE ISTITUITE COMMISSIONI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. OVE ALLE RIUNIONI SIANO INVITATI SOGGETTI ESTERNI ALLA NATURALE COMPOSIZIONE, ESSI VI PARTECIPANO SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEGLI ORGANI COLLEGIALI AL FINE DI

FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE, CONTESTUALMENTE ALLE NOMINE DELLE STESSE, PROVVEDE AD ELEGGERNE IL PRESIDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI

DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE; METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA ALTRESI' FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI, ASSICURANDO NELLE FORME PIU' IDONEE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE, TRA I PRESENTI, RISULTI ANZIANO SECONDO I REQUISITI DI CUI ALL' ARTT. 10 , COMMA 06 .

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNAE PER ISCRITTO AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI POSTI A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGAZIONI E MOZIONI NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO;

- DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE ED EVENTUALI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

- DI OTTENERE ALTRESI', DAL SEGRETARIO COMUNALE E DALLA DIREZIONE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE, COPIA DI ATTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESA.

05. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE DI ATTI RICEVUTI NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

07. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 14

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO CON IL TESORIERE.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.
02. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE E VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO, SU ESPRESSA E FORMALE DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AREE E SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LA RESPONSABILITA' CONNESSA ALLE FUNZIONI E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.

ART. 19

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.
02. LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.
03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O SIMULTANEAMENTE DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI SONO PRESENTATE AL CONSIGLIERE ANZIANO CHE PROCEDE A NORMA E NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 34 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI O COMUNQUE DI UN NUMERO DI ASSESSORI NON SUPERIORE ALLA META' , SONO PRESENTATE AL SINDACO CHE CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA LORO SOSTITUZIONE A NORMA DELL' ARTT. 13 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 20

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA

01. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, PER DECESSO, DIMISSIONI O DECADENZA, PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI SI PRENDE ATTO DELLA SINGOLA CAUSA DI CESSAZIONE.
02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE AUTONOMAMENTE CONVOCATE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.
03. L'ELEZIONE PUO' ESSERE RIPROPOSTA CON LA STESSA PROCEDURA TRASCORSI MESI TRE DALL'ULTIMA VOTAZIONE. QUALORA IN NESSUNA DI ESSA SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, LA GIUNTA COMUNALE OPERA IN NUMERO RIDOTTO E L'ASSESSORATO SCOPERTO E' GESTITO DAL SINDACO.
04. LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICA ANCHE NEI CASI DI

DIMISSIONI O VACANZE CONTEMPORANEE DI PIU' ASSESSORI, IN NUMERO COMUNQUE NON SUPERIORE ALLA META'.

ART. 21

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LE PROPOSTE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE ED IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE, NEL RISPETTO DI DETTI TERMINI, APPOSITAMENTE CONVOCATO DAL SINDACO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CHE ENTRA IN CARICA, QUANTO

ALLA GIUNTA, CON L'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA MOZIONE E QUANTO AL SINDACO CON LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 36 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 22

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 23

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', E DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI O PROVVEDIMENTALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE

PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E NE CURA LA GESTIONE ADOTTANDO TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE E NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E, SULLA SCORTA DELLE DIRETTIVE CONSILIARI DETERMINA LE TARIFFE DELLE ENTRATE A CARATTERE TRIBUTARIO E DEI CANONI E RETTE COLLEGATI ALLA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI.
 - F) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - G) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - H) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - I) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - L) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
 - M) PROVVEDE AL PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA ORDINARIO, DI CASSA E PER LE SPESE IMPREVISTE;
 - N) CURA LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MOMENTO DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO AL MOMENTO DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO STESSO, FERMO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
 - O) PROVVEDE ALLA REISCRIZIONE DEI RESIDUI DICHIARATI AMMINISTRATIVAMENTE PERENTI;
 - P) DELIBERA LE SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 24

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA CONTESTUALMENTE I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 25

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA. LE NOMINE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE OVE LE DESIGNAZIONI, AD OPERA DEI GRUPPI CONSILIARI, PRESCINDANO DA VALUTAZIONI SOGGETTIVE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA SEGRETA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

06. CON APPOSITI REGOLAMENTI SONO DISPOSTE LE NORME DI DETTAGLIO DISCIPLINANTI LA CONVOCAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI GIUNTA, LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, NONCHE' LE FORME DI PUBBLICITA' DEI RELATIVI LAVORI.

ART. 26

DECADENZA DEI CONSIGLIERI ED ASSESSORI PER INGIUSTIFICATA ASSENZA DAI LAVORI DEGLI ORGANI

01. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE

ORDINARIA SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DECADENZA, APPROVATA DALLA GIUNTA, MUNITA DEL PARERE PREVISTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

04. L'INTERESSATO PUO' FAR PERVENIRE AL CONSIGLIO MEMORIE SCRITTE ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO FISSATO PER LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. L'INTERESSATO, SE PRESENTE, HA DIRITTO AL VOTO.

ART. 27

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L' ORDINE DEL GIORNO.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

05. IL SINDACO RIMANE IN CARICA SINO ALL' ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SUCCESSORE, CIOE' SINO AL MOMENTO IN CUI IL SUCCESSORE STESSO NON ABBIA PRESTATO GIURAMENTO A NORMA DELL' ARTT. 35 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO;

D) PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL' ESAME DELLA GIUNTA;

E) EMANA DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI

FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE SENTITA LA GIUNTA, PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE RIFERENDONE ALLA GIUNTA COMUNALE;

I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) SENTITA LA GIUNTA ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI, DELLE ENTRATE COMUNALI, LO STATO E LE VARIAZIONI DEGLI UTENTI PESI E MISURE;

P) PROVVEDE AL RIPARTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE. EMANA I DECRETI DI NOMINA DI MESSO NOTIFICATORE ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO NON RIMESSO ALLE COMPETENZE DI ORGANI STATALI O COMUNALI O REGIONALI O RIMESSI GENERICAMENTE ALLE COMPETENZE COMUNALI;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI COORDINANDOLI CON GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, DISPONENDO CON ORDINANZE;

S) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

T) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE VIGILANDO SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI DETERMINANDO LE SANZIONI PECUNIARIE PER I TRASGRESSORI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 106 A 110 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;

U) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO RIFERIRE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

V) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

Z) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE SECONDO LE MODALITA' STABILITE ALL' ARTT. 10 , PUNTO 05 DELLO STATUTO;
 - B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
 - C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
 - D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E-O A CONSIGLIERI COMUNALI)
 - ;
 - E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI E AL SEGRETARIO COMUNALE;
 - F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.
02. IL SINDACO INOLTRE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI DEL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI O REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 31

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA

GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI
ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE
ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI
DALLA LEGGE. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI PER MOTIVI DI
COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E
FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO
COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI
UFFICI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE
DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL
QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI
NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA
LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO
BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI
SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA E DI AUTONOMIA
DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE
NE RIFERISCE ALLA GIUNTA TENENDO ALTRESI' CONTO DELLE CONDIZIONI
ORGANIZZATIVE ED AMBIENTALI, TEMPESTIVAMENTE SEGNALATE PER LE
EVENTUALI CARENZE, OLTRE CHE DELLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE E DI
MEZZI.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE LE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE
GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO,
DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE
STATUTO.

ART. 33

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE,
ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA'
DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO
AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE
DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI
COMPETENZA DEL COMUNE, L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E
DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, ASSEGNANDONE GLI

ADEMPIMENTI ALL'UNITA' RESPONSABILE ED ASSICURANDO L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ESECUZIONE DELLE NORME E CRITERI GENERALI PREVISTI NEL

REGOLAMENTO;

B) PREDISPONE PIANI OPERATIVI, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

C) DISPONE L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

D) L'ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

E) LA LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE DIPENDENTI DA LAVORI, PROVVISI E FORNITURE ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI ESECUTIVI;

F) LA VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

G) LA VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO IN RELAZIONE AI TEMPI PROCEDIMENTALI DEFINITI DAL REGOLAMENTO;

H) LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO O CON ATTO DI IMPEGNO DI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI. PER LE MEDESIME INDENNITA' DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO, LA LIQUIDAZIONE E' ORDINATA DAL SINDACO CON ATTO DISPOSITIVO INTERNO;

I) LA SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO;

L) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE PROPONENTE CHE ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI DI LEGGE;

M) ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA COMUNALE E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELIBERAZIONI AVVALENDOSI DELL'APPARATO BUROCRATICO ED ESERCITANDO TUTTI I POTERI A

TAL FINE NECESSARI;

N) ROGA I CONTRATTI ED AUTENTICA LE SCRITTURE PRIVATE NEI QUALI L'ENTE E' PARTE;

O) PONE IN ESSERE LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, NONCHE' LE INFORMAZIONI SULLA ATTIVITA' DELL'ENTE ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

P) PRESIEDE LA COMMISSIONE PER LE SELEZIONI PER PROVE PUBBLICHE SELETTIVE DI CUI ALL' ARTT. 16 DELLA LEGGE 28.02.1987 , N. 56 E DEL D.P.C.M. 27.12.1988 , CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI FISSATI DALLA NORMATIVA

REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

03. AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO PRESENTA AL SINDACO IL RENDICONTO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE RELATIVO AI PROGRAMMI E PIANI DELIBERATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI, CORREDATO DA TUTTI GLI ELEMENTI POSITIVI O NEGATIVI CHE HANNO DETERMINATO IL RAGGIUNGIMENTO TOTALE O PARZIALE DEGLI OBIETTIVI.

ART. 34

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI, LIMITATAMENTE AD ATTIVITA' E COMPITI DI PERTINENZA ISTITUZIONALE DELL'ENTE.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SU TUTTE LE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI ACQUISENDO I COMPETENTI PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. EFFETTUA LE NECESSARIE SOSTITUZIONI IN MOBILITA' NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA FUNZIONALE. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

05. TUTTI GLI ATTI DI NATURA GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA ADOTTATI DAL SEGRETARIO COMUNALE HANNO EFFICACIA E NATURA DI ATTO INTERNO.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, SOTTOSCRIVENDO I VERBALI CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE

CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 37

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 38

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 39

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA RESPONSABILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLA LEGGE ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA;

C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;

E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. AI FINI DI FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA, NONCHE' DI ECONOMICITA' DI GESTIONE, LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEVE PREVEDERE LA MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE TRA UNITA' OPERATIVE E SERVIZI ANCHE DI AREE DIVERSE. L'ATTUAZIONE DI MOBILITA' INTERNA TEMPORANEA E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE E VIENE DISPOSTA CON ATTO AMMINISTRATIVO INTERNO ALLORQUANDO SI MANIFESTINO SITUAZIONI O CARICHI DI LAVORO IMPREVISTI.

ART. 40

COLLABORAZIONE ESTERNA

01. PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI POSSONO ESSERE PREVISTE CON CONVENZIONI A TERMINE, COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRE:

A) LA DURATA, CHE COMUNQUE NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 41

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 42

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 43

CONCESSIONE A TERZI

01. QUANDO SUSSISTANO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI GENERALI.

03. IL CONSEGUIMENTO ALLA CONCESSIONE AVVIENE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 44

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , DETERMINA ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE,

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 46

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 48

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 49

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI

UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 50

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORMULE DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 51

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 52

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI E PRESENTATI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE I CRITERI DI IMPOSTAZIONE, I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO

SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 53

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA O DI INVESTIMENTO INCLUSI NEL PIANO CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE. COMPRENDE, ALTRESI', PER LE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE ED INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

03. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE SINTETICAMENTE NEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI. LE VARIAZIONI APPORTATE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

ART. 54

RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' SVOLTE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO NELLE SCELTE E NEI PROCEDIMENTI L'EFFICIENTE UTILIZZO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

ART. 55

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI PREVISTI DA TALI LEGGI.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO

DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.

ART. 56

GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRAINTENDE ALL' ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO A MEZZO DI APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE, PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA.

02. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO SALVO EVENTUALI DEROGHE GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE DELL' ENTE.

04. L' ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 57

PROCEDURE NEGOZIALI PER APPALTI E CONTRATTI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L' OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE, ALTRESI', ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, IN QUANTO APPLICABILE.

03. PER LA STIPULA DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IL VICESINDACO.

ART. 58

PRINCIPI E CRITERI DI CONTROLLO INTERNO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO PRIVILEGIARE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO

E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI IN MATERIA VIGENTI E DEL PRESENTE STATUTO, INDIVIDUANDO LE PROCEDURE FUNZIONALI PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO TRA L'ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 59

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. E CONFERMANDO NELLA DISCIPLINA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA. IL REVISORE, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE ED IN PARTICOLARE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE GESTIONALI REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO. IL REVISORE DEL CONTO RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO RIFERENDO AL CONSIGLIO COMUNALE OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE. IL COMPENSO DEL REVISORE E' STABILITO DALLA GIUNTA COMUNALE NEI LIMITI DELLE TARIFFE PROFESSIONALI RELATIVE.

ART. 60

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE ESEGUE TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE, IL PREDETTO RESPONSABILE, FA CONSTARE IN UN VERBALE CHE RIMETTE ALL'ASSESSORE DEL

RAMO IL QUALE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE AI VERBALI PERIODICI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE REDIGE, ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO, PER IL CONSIGLIO, LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, EVIDENZIANDO QUALSIASI ANOMALIA E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 01 BIS, LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488

APPOSITA DELIBERAZIONE NELLA QUALE SONO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE PER RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 61

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 62

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI STATALI E REGIONALI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE. IL COMUNE, CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO', SE LO RITIENE UTILE E NECESSARIO, ATTUARE ATTIVITA' NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO, ADOTTANDO PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 63

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E

L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI, ANCHE PER NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE OVVERO PER L'ESECUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI, LA DURATA E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 64

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO OD IMPRENDITORIALE OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE

L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE. A TAL FINE I RISPETTIVI CONSIGLI APPROVANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 42 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO CHE PREVEDE LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI E L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTICOLO 63 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 65

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE: A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO. B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI; C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI

ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 66

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CONSENTENDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI QUALIFICATI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI CITTADINI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 67

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 68

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI E I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI DIRETTAMENTE COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI PORTATORI DI INTERESSI DI CATEGORIA COINVOLTI.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEVONO ESSERE INVIATI, NONCHE' SETTORI AREE RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI ED I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

04. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

05. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

06. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO ENTRO TRENTA GIORNI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

ART. 69 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COLLETTIVI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE CHE DEVE ALTRESI' PREVEDERE LA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE SECONDO LA NATURA POLITICO-GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

ART. 70 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE

GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

02. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. SE IL TERMINE PREVISTO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

03. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 71

PROPOSTE

01. OGNI CITTADINO ISCRITTO NELL'ANAGRAFE DEL COMUNE PUO' AVANZARE PROPOSTE NEL PUBBLICO INTERESSE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE IL PROPONENTE DELL'INIZIATIVA ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL PROPONENTE SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULA DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 72

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 73

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 74

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO IL POTERE DI INIZIATIVA PREVISTO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER L'ORGANIZZAZIONE DI PARTICOLARI

SERVIZI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONE DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 75

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA PATRIMONIALE CHE TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVA.

ART. 76

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 77

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 30% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI PROMOZIONE DEL REFERENDUM DEVE ESSERE VOTATA A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI COMPONENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 78

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 79

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE, DISPORRE LA CONSULTAZIONE ANCHE A LIVELLO RIONALE O FRAZIONALE, DELLA CITTADINANZA O GRUPPI DI CITTADINI, DI CATEGORIE SOCIALI O PRODUTTIVE, PRIMA DELL'ADOZIONE DI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA CONSULTAZIONE DEVE CONCRETIZZARSI IN ASSEMBLEE PUBBLICHE PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO, LE CUI RISULTANZE SONO VERBALIZZATE DA IMPIEGATO COMUNALE CON QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SESTA.

03. DETTE ASSEMBLEE SONO TENUTE A RISPETTARE NELLA DIALETTICA INTERNA RIGOROSI CRITERI DEMOCRATICI.

04. LE PROPOSTE DELLA GIUNTA COMUNALE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO COMUNALE FANNO MENZIONE DELLE CONCLUSIONI EMERSE DALLA ASSEMBLEA.

05. DETTE FORME DI CONSULTAZIONE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 80

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, GRUPPI OD IMPRESE, O PER ESIGENZE DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' QUELLI ESPPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE CARTACEA, FOTOCOPIA O DI ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI FORMATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O COMUNQUE UTILIZZATI AI FINI DELL'ESECUTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 81

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE PUO' AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 82

DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI AGLI ATTI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE E DEGLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI, NONCHE' AD AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO.

02. LA RICHIESTA DEVE RIFERIRSI AD ATTI E PROCEDIMENTI DETERMINATI E SINGOLARMENTE INDIVIDUATI CON ESCLUSIONE DELL'ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI INDICATI PER CATEGORIE O PER PERIODI DI TEMPO.

ART. 83

ACCESSO ALLE STRUTTURE E SERVIZI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI

01. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE OPERANTI E RAPPRESENTATE SUL TERRITORIO COMUNALE, HANNO ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE CHE NE DISCIPLINANO L'UTILIZZO.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 84

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DELLA GIUNTA, DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E DI UN NUMERO NON INFERIORE A 500 CITTADINI ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEL COMUNE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO. IN TAL CASO LA PROPOSTA, CORREDATA DEI PARERI PREVISTI DAGLI DAGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' APPROVATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALL'ENTE. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE MEDIANTE PROGETTO REDATTO PER ARTICOLI.

04. NON PUO' ESSERE AVANZATA NESSUNA INIZIATIVA PER L`ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA.

ART. 85

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L`INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 71 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO: DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE SEMPRE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 86

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 87

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE

DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DAL VICESINDACO CHE LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03.

ART. 88

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE ED AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE AL MINISTERO DELL' INTERNO PER L' INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL' ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LE LEGGI E LO STATUTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE NEL TERMINE DI LEGGE LA REVISIONE DEI CONSORZI AI QUALI ADERISCE AL FINE DI UNA TRASFORMAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA MANCATA REVISIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL CONSORZIO.